

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GRATTERI E ALIMENA
PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI
SEGRETERIA CONVENZIONATA**

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre, ognuno presso la propria sede Municipale, sono intervenuti i Sigg:

- 1) Avv. Giuseppe Muffoletto nato a Cefalù il 29/07/1951 il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Gratteri (C.F. 00550180822) autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26 settembre 2018, resa esecutiva a norma di legge ed allegata sub. lett. "A";
- 2) Scrivano Giuseppe nato a Enna il 26.05.1964 il quale interviene nella qualità di Sindaco del Comune di Alimena (C.F. 00429940828) autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 11 settembre 2018, resa immediatamente esecutiva a norma di legge ed allegata Sub lett. "B";

PREMESSO

- **Che i Comuni di Gratteri e Alimena**, compresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale Siciliana dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, **intendono convenzionare l'Ufficio di Segreteria Generale;**
- Che la costituzione della superiore convenzione trova riscontro nella seguente normativa:
 - art. 98 del D.L.vo n. 267/2000;
 - art.10 del D.P.R. n. 465/1997 che, in particolare stabilisce i contenuti delle convenzioni quali:
 - a) le modalità di espletamento del servizio;
 - b) l'individuazione del Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario;
 - c) la durata della convenzione e possibilità di recesso;
 - d) gli obblighi e garanzie reciproche.
 - art.681 e seguenti del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato nella GURS n.20 del 9/5/2008 (Suppl. Ord.)
- Che la popolazione residente nel Comune di Gratteri al 31.12.2017 è di 926;
- Che la popolazione residente nel Comune di Alimena al 31.12.2017 è di 1955;

Tutto ciò premesso, tra gli Enti intervenuti, come sopra rappresentanti, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art.1
(Premessa)**

1. Le parti approvano la premessa come integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art.2
(Oggetto)**

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio di Segreteria dei

rispettivi Enti, così come prevista dalla normativa richiamata in premessa, nonché dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell' ex Agenzia Nazionale autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art.3 (Finalità)

1. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio di Segreteria consiste nell'avvalersi, da parte degli Enti convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di Legge, Statuti, Regolamenti o provvedimento sindacali ed altri equipollenti, sono allo stesso attribuiti.
2. L'organizzazione in forma associata dell'Ufficio deve tendere, in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art.4 (Durata e svolgimento)

1. La presente convenzione avrà decorrenza, previa sua sottoscrizione, dalla data di emanazione del provvedimento emanato dalla Prefettura - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - e per la durata di anni uno, tacitamente rinnovabile alla scadenza, qualora non intervenga nei tempi di cui al successivo terzo comma la deliberazione di recesso. E' fatta salva comunque la possibilità di scioglimento anticipato per motivate ragioni.
2. La presente convenzione può essere sciolta in ogni momento, sia per mutuo consenso degli Enti convenzionati, manifestato con deliberazione del Consiglio Comunale, sia per volontà di un singolo Comune associato, ugualmente manifestata con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Il rapporto convenzionale cessa decorsi 10 giorni dalla notifica della deliberazione di recesso.
4. Compete al Sindaco del Comune capofila della convenzione dare immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, dei provvedimenti di costituzione, recesso/scioglimento della convenzione e nomina del Segretario titolare.

Art. 5 (Sede e nomina del titolare)

1. La sede del servizio di Segreteria viene localizzata nel Comune di Gratteri ed individuato lo stesso Comune quale capofila della convenzione.
2. La nomina del Segretario viene fatta, previa intesa tra i Sindaci dei Comuni convenzionati, dal Sindaco capofila, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
3. Nel caso di scioglimento anticipato della convenzione, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale dei due Comuni il Segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila o sede della convenzione. Rientra comunque nella facoltà del segretario titolare di richiedere di essere collocato in disponibilità in ipotesi di appartenenza ad una fascia professionale superiore.
4. Spetta, altresì, al Sindaco pro-tempore del Comune di Gratteri di concerto con il Sindaco di Alimena:
 - ° la concessione del congedo ordinario al Segretario;

- l'assegnazione della maggiorazione della retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato entro i limiti previsti dal C.C.N.L. e dalla contrattazione decentrata;
- la nomina del Segretario supplente per i casi di assenza e/o impedimento del Segretario
- l'autorizzazione al Segretario per lo svolgimento di incarichi o svolgimento di attività varie.

Art.6

(Procedura e revoca del Segretario)

1. E' ammessa la revoca del Segretario nelle sole ipotesi e con le procedure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamenti in materia di stato giuridico dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. L'accertamento di un presupposto per la revoca del Segretario Comunale e tutti gli atti relativi al procedimento devono essere comunicati, se avviati e conclusi dal Sindaco del Comune diverso, al Sindaco del Comune competente alla nomina al quale spetta di emanare l'atto formale di revoca.
3. In caso di inottemperanza del Sindaco competente si avviano le procedure per il recesso dalla convenzione.
4. Il Segretario titolare della convenzione, in assenza di avvio e conclusione di un separato procedimento di revoca, si intende confermato titolare della Sede di Segreteria del Comune che non ha avviato il procedimento di revoca, venutasi a creare per effetto del venire meno della convenzione. Rientra comunque nella facoltà del segretario titolare di richiedere di essere collocato in disponibilità in ipotesi di appartenenza ad una fascia professionale superiore.

Art.7

(Modalità di svolgimento del servizio)

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli Enti il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi affidati alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi di ogni amministrazione. La partecipazione del Segretario alle riunioni degli Organi Collegiali di ciascuno dei comuni è concordata dalle Amministrazioni con il Segretario medesimo, in relazione alle esigenze dei vari procedimenti e delle relative scadenze di termini fissati dalla legge o dai regolamenti, che determinano automaticamente la eventuale priorità nella scelta delle date e degli orari.
2. Le prestazioni lavorative del Segretario, fermi restando gli impegni orari da egli osservati alla data della stipula della presente convenzione, sono ripartite tra gli enti in maniera proporzionale agli oneri economici rispettivamente sostenuti, nel rispetto delle direttive e delle esigenze espresse dall'Amministrazioni Comunali, dalla complessità dei compiti che in ciascuno dei comuni convenzionati sono a lui affidati, nonché del calendario e delle sue variazioni stabilite, sentito il Segretario Comunale, di comune accordo dai sindaci.

Art. 8



(Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati al principio della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri in base al diverso apporto temporale di prestazione

lavorativa di cui ogni Ente fruisce come stabilito dal precedente art. 7, comma 1.

2. Il trattamento economico, unitamente agli oneri riflessi, spettanti al Segretario è ripartito come segue:
 - 60% a carico del Comune di Gratteri;
 - 40% a carico del Comune di Alimena;
 3. Ogni singola Amministrazione può stabilire e porre al proprio carico altri emolumenti previsti dalle leggi vigenti dai contratti a favore dei Segretari Comunali, mentre vengono ripartite nelle percentuali di cui al punto 2) le spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del Segretario titolare della convenzione.
 4. Per quanto concerne gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio, gli stessi saranno riconosciuti come per contratto, legge e circolari attuative.
 5. Non sono soggetti a ripartizione e sono corrisposti singolarmente da ciascun Comune, le indennità di missione, diritti di segreteria spettanti per l'attività di rogito e buono pasto per l'attività svolta nelle ore post meridiane.
 6. Ogni Comune iscriverà nel proprio bilancio la quota presunta di spesa che dovrà sostenere in base al trattamento economico spettante al Segretario Comunale e scaturente dalla presente convenzione ed alla superiore ripartizione.
 7. Il Comune di Gratteri, fungendo anche da sostituto d'imposta, provvede mensilmente a corrispondere l'intera retribuzione spettante al Segretario a titolo di anticipazione anche di quanto posto a carico dell'altro Comune contraente, obbligandosi a garantire la continuità della corresponsione in dipendenza degli obblighi assunti con la presente convenzione.
 8. Il Comune di Alimena provvede mensilmente all'accredito in favore del Comune di Gratteri della somma a suo carico sulla scorta di un prospetto riassuntivo trasmesso dal responsabile dell'Ufficio Finanziario del Comune incaricato delle anticipazioni.
- In caso di ritardo nei pagamenti, decorrono dalla scadenza, in favore del Comune che ha provveduto all'anticipazione, gli interessi sulle somme anticipate che si fissano in una misura corrispondente a quella dovuta per le anticipazioni di Tesoreria.

Presso la sede del Comune di Gratteri
IL SINDACO DI GRATTERI
(Dott. Giuseppe Muffoletto)



Presso la sede del Comune di Alimena
IL SINDACO DI ALIMENA
(Dott. Scrivano Giuseppe)

